

Codice di Procedura Penale

Art. 55

Funzioni della polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati [[347](#)], impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova [[348](#)] e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [[326](#)] (1).
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria [[58](#), [131](#), [348](#) comma 3, [370](#), [378](#)].
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria [[57](#), [383](#)].

Art. 220

Oggetto della perizia.

1. La perizia è ammessa [[398](#), [495](#)] quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche [[141-bis](#), [268](#) comma 7, [299](#) comma 4-ter] (1).
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato [[102-105](#) c.p.], la tendenza a delinquere [[108](#) c.p.], il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche (2).

Art. 221

Nomina del perito.

1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi [[67-69](#) att.] o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina [[74](#) att.]. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito (1).
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità [[227](#) comma 4] ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio [[70-72](#) att.; [366](#) c.p.], salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo [36](#).

Art. 225

Nomina del consulente tecnico.

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici [[233](#), [359](#); [73 att.](#)] in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [[98](#)] [\(1\)](#).
3. Non può essere nominato consulente tecnico [[233](#)] chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo [222](#) comma 1 lettere a), b), c), d).

Art. 226

Conferimento dell'incarico.

1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli [222](#) e [223](#), lo avverte degli obblighi [[70 att.](#)] e delle responsabilità [[373 c.p.](#)] previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto [[329](#)] su tutte le operazioni peritali».
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici [[225](#), [233 comma 2](#)], il pubblico ministero e i difensori presenti.

Art. 227

Relazione peritale.

1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale [[134 s.](#)].
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione [[231](#)] del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perchè ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici [[225](#), [233 comma 2](#)].

4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità [[221 comma 2](#)], il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi [[392 comma 2](#)].

5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.

Art. 347

Obbligo di riferire la notizia del reato.

1. Acquisita la notizia di reato [[330](#); [112 att.](#)], la polizia giudiziaria senza ritardo [[16 att.](#)], riferisce [[361 c.p.](#)] al pubblico ministero [[51](#)], per iscritto [[108-bis att.](#)], gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute [[55](#), [326](#), [348](#)], delle quali trasmette la relativa documentazione [[350 comma 6](#), [352 comma 4](#), [353](#), [355 comma 1](#), [357](#), [386](#)] ([1](#)).

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [[349](#)].

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore [[350](#), [352](#), [353 comma 2](#), [354](#)] della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [[61](#)], la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari ([1](#)).

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo [407](#), comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale [[112 att.](#)]. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2 ([1](#)).

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia [[221 coord.](#)].

Art. 348

Assicurazione delle fonti di prova.

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo [55](#) raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole [[55](#), [326](#), [346](#)] ([1](#)).

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato [[352-354](#)] nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi [[354-357 comma 2 lett. b\)](#)];

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [[351](#)];

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a orma dell'articolo [370](#), esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova ([2](#)).

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega [[370](#)] del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee [[143](#)] le quali non possono rifiutare la propria opera [[650 c.p.](#); [359](#)].

Art. 349

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [[61](#)] e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [[351](#)].

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo [161](#). Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo [66](#) [[357 comma 2 lett. e\)](#)].

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità [[495, 496 c.p.](#)], la polizia giudiziaria la accompagna [[132, 133](#)] nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore [[94 comma 2 att.](#)].

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero [[347](#)] il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

Art. 350

Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria [[57](#)] assumono, con le modalità previste dall'articolo [64](#), sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [[61](#)] che non si trovi in stato di arresto [[380-383](#)] o di fermo a norma dell'articolo [384](#) [[357 comma 2 lett. b](#)].
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia [[96](#)] e, in difetto, provvede a norma dell'articolo [97](#) comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore [[179, 503 comma 3](#)], al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo [97](#) comma 4.
5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza [[380-383](#)] o fermata a norma dell'articolo [384](#), notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini [[348](#)].
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione [[347 comma 1, 357](#)] e utilizzazione [[62, 191](#)].
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [[357 comma 2 lett. b](#)], ma di esse non è consentita la utilizzazione [[191](#)] nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo [503](#), comma 3 ([1](#)).

Art. 351

Altre sommarie informazioni.

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini [[63, 195 comma 4, 357 comma 2 lett. c\), 500](#)]. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo [362 \(1\)](#).
- 1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo [371](#), comma 2, lettera b) [[210](#)], procede un ufficiale di polizia giudiziaria [[57](#)]. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio [[97](#)], ma che può nominarne uno di

fiducia [[96](#)]. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto ([2](#)).

Art. 352

Perquisizioni.

1. Nella flagranza del reato [[382](#)] o nel caso di evasione [[385 c.p.](#)], gli ufficiali di polizia giudiziaria [[13, 14 Cost.](#); [57; 113 att.](#)] procedono a perquisizione personale o locale [[609 c.p.](#); [103 comma 1, 247 s., 356, 357 comma 2 lett. d](#)] quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare [[284-286, 292](#)] o di un ordine che dispone la carcerazione [[656](#)] nei confronti di persona imputata [[60, 61](#)] o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo [380](#) ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto [[384](#)], gli ufficiali di polizia giudiziaria [[57; 113 att.](#)] possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione [[247](#)].

3. La perquisizione domiciliare [[225 coord.](#)] può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo [251](#) quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute [[347](#)]. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione [[13 Cost.](#)] ([1](#)).

Art. 353

Acquisizione di plichi o di corrispondenza.

1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria [[57](#)] li trasmette intatti al pubblico ministero [[347](#)] per l'eventuale sequestro [[103 comma 6, 254](#)].

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata [[356](#)].

3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza [[15 Cost.](#); [616 c.p.](#)] per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo [254](#), gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore

dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati [[357 comma 2 lett. e](#)].

Art. 354

Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [[57](#)] curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato [[348](#)] prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, **(1)** gli ufficiali di polizia giudiziaria [[113 att.](#)] compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose [[244, 356](#)]. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [[253, 357 comma 2 lett. e](#)]; [81 att.](#); [10 reg.](#)] **(2)**.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria [[113 att.](#)] compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [[13 Cost.](#); [245](#)].

Art. 355

Convalida del sequestro e suo riesame.

1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro [[354](#)], la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo [[347](#); [229 coord.](#)], e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive [[229 coord.](#)], con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate **(1)**.

3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione [[262 s.](#)] possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo [324](#).

4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [[588](#)].

Art. 356

Assistenza del difensore.

1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61] ha facoltà di assistere [178 comma 1 lett. c], senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2 [114 att.].

Art. 357

Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini [115 comma 1 att.], anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova [348].

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività [123 comma 2, 161 comma 1, 268, 293 comma 1, 295 comma 1], [383, 386], redige verbale dei seguenti atti:

- a) denunce [333], querele [337] e istanze [341] presentate oralmente;
- b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [350, 503];
- c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351 (1);
- d) perquisizioni [352] e sequestri [354];
- e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
- f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini [348].

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria [57] nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero [347; 115 comma 2 att.].

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti [334], il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [253 commi 1 e 2].